



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO - Sezione Specializzata in materia di impresa - B

Il Tribunale, nella persona dei sigg. dott.:

Vincenzo Perozziello	Presidente
Enrico Consolandi	relatore
Alessandra Dal Moro	giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N.

R.G. promossa da:

ATTORE;

contro:

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso all'udienza del 25.3.2014 con i fogli allegati al fascicolo che qui si intendono integralmente richiamati.



TRIBUNALE di MILANO

Sez. imprese Giudice Relatore Dott. Consolandi

Nella causa RG n. [redacted] tra le parti:

[redacted] difeso personalmente

attore

CONTRO

[redacted] con gli Avv.ti [redacted]

convenuto

FOGLIO di PRECISAZIONE delle CONCLUSIONI

L'attore precisa definitivamente le proprie conclusioni come segue:

Piaccia al Tribunale di Milano e per quanto di sua competenza al Giudice Relatore, rigettate tutte le eccezioni, deduzioni e produzioni avversarie, previe le pronunce e le declaratorie tutte, anche incidentali, meglio viste, previo accertamento della responsabilità, condannare la parte convenuta a risarcire i danni tutti subiti/subendi dall'esponente, nessuno escluso per quanto indicato in atti. Detti danni dovranno essere determinati anche in una misura minore rispetto all'investimento effettuato e, comunque, entro l'ammontare di € 5.000,00 oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla data dell'investimento fino al saldo con tutti i provvedimenti necessari e/o conseguenti e/o opportuni nonché con la vittoria delle spese di lite.

In via istruttoria si insiste perché la convenuta sia obbligata ex art. 210 cod. proc. civ. a produrre copia delle ispezioni di CONSOB e BANKITALIA effettuate dal 2009 al 2013 e tutti i contratti di compravendita immobiliari e di finanziamento e/o di mutuo stipulati da [redacted] e dalle altre società facenti parte del Gruppo [redacted] con i gruppi societari ed immobiliari facenti capo a [redacted] nonché le esposizioni finanziarie ad oggi con i detti gruppi. Si chiede, altresì, l'acquisizione dei documenti depositati presso la Procura della Repubblica di Milano Dottori [redacted] inerenti le inchieste in corso con espresso riferimento ai trasferimenti di denaro con il Gruppo [redacted] Si insiste, infine, nella nomina di un CTU come già indicato in atti.

Milano, li 25 marzo 2014



- attore

* * *

... come sopra
rappresentata e difesa, formula le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:

nel merito,

- rigettare tutte le domande avversarie, anche in via istruttoria, in quanto infondate in fatto e in diritto, o comunque inammissibili e non provate, e per l'effetto, assolvere la convenuta da ogni avversaria pretesa;
- condannare l'attore alla rifusione a favore della

convenuta delle spese processuali, oltre al rimborso forfetario spese generali, all'IVA e al contributo Cassa Avvocati nella misura di legge.

Milano, il 25 marzo 2014

Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto

Con l'atto introduttivo del presente giudizio l'attore, in proprio, quale acquirente e successivamente venditore dei titoli della convenuta deduce di aver eseguito una pluralità di acquisti di azioni _____ :

1. a partire dal 23 maggio 2008 e fino al 22 giugno 2009, per 13.000 azioni per un investimento complessivo di euro 11.671,00;
2. altri euro 3.213,90 ebbe a spendere nel luglio 2010 per sottoscrizione aumento di capitale
3. ed infine altre 70.000 azioni per euro 20.433,00 a dire dell'attore dal maggio 2011 a ottobre 2011, ma la società convenuta rileva come stranamente l'ultimo acquisto sia avvenuto il 2 novembre 2011, nella stessa data, cioè, in cui l'attore fece partire una raccomandata con cui chiedeva alla società il risarcimento per i fatti poi oggetto di questa causa.

Riferisce l'attore di aver acquistato questi titoli fidando sulle dichiarazioni di bilancio ed al mercato fatte dagli amministratori.

Riteneva quindi l'attore, in citazione, responsabili gli amministratori di _____ :

1. per aver erogato corposi finanziamenti a soggetti in capienti e senza garanzie
2. per omissioni e reticenze contabili
3. *“per aver permesso il reato di aggrottaggio con danno a carico dei piccoli azionisti”*.

Sulla base di queste argomentazioni nella citazione si conclude per la responsabilità della società nei confronti del socio per i fatti commessi dagli amministratori, per averlo indotto ad acquisti che, ove a conoscenza della verità, non avrebbe fatto.

Nel corso degli atti successivi l'attore approfondisce la ricostruzione della non rispondenza al vero dei bilanci sociali sostenendo che il bilancio chiuso al 31.12.2008 avrebbe dovuto fare emergere almeno in parte le perdite poi emerse nel bilancio chiuso al 31.12.2009, che registrava 973 milioni di perdite; queste ultime secondo l'attore sarebbero a loro volta eccessive.

Il bilancio consolidato chiuso al 31.12.2010 poi, secondo l'attore era eccessivamente positivo, chiudendosi con 71 milioni di utile e sarebbe all'origine di una sopravvalutazione del titolo, confermata nel corso del 2011 dalle dichiarazioni infrannuali, salvo poi registrare ingenti perdite a fine 2011.

Nella conclusionale per altro l'attore riferisce - a pag. 16 - di aver disinvestito nel febbraio 2012 vendendo i titoli per euro 22.536,87 ed in effetti riduce il danno, nelle conclusioni sopra riportate, ad euro 5.000,00.

La società rileva innanzitutto che il socio non è legittimato a richiedere il danno c.d. mediato, quello cioè conseguente al socio per effetto della diminuzione patrimoniale della società, poiché l'articolo 2395 cc stesso prevede una legittimazione soltanto per quanto riguarda il danno diretto.

La giurisprudenza di Cassazione se da un lato nega che finanche il dolo interrompa il rapporto organico per impedire la riferibilità dell'atto illecito all'ente (cass. ss.uu. 2980/2007) ed è sufficiente che l'atto compiuto tenda ai fini istituzionali (Cass sez. 1 n. 25946 del 2011) dall'altro è pacifica nell'escludere che il socio possa agire per un atto che non gli ha arrecato che un danno mediato, cioè a lui riveniente per effetto della diminuzione patrimoniale della società (si veda fra tutte Cass 2850 del 1998 : *l'art. 2395 cod. civ. - che, oltre all'azione di responsabilità attribuita alla società ed ai creditori sociali, disciplinate nei precedenti artt. 1393 e 2394, contempla un'azione individuale spettante al socio e al terzo, nel caso in cui abbiano risentito un danno diretto per il comportamento doloso o colposo degli amministratori - richiede unicamente che il danno causato dagli amministratori abbia investito in via immediata il patrimonio del socio o del terzo*).

Le condotte dannose alla società descritte, quali prestiti a soggetti incapienti per operazioni di dubbia liceità, descritte in talune parti degli atti dell'attore, non possono dunque fondare una sua legittima pretesa, perché avrebbero danneggiato, in ipotesi, la società e solo in via mediata il socio.

In realtà la condotta su cui si appunta maggiormente nell'ambito del giudizio l'attore non è tuttavia quella che ha cagionato danno alla società, quanto le errate, a volte dolose nell'ipotesi dell'attore, indicazioni di bilancio tese a nascondere condizioni patrimoniali deteriori rispetto a quelle fatte apparire negli atti ufficiali. Si parla, è vero, di diminuzioni patrimoniali della società, ma per evidenziare come non siano state correttamente riportate nei dati contabili.

Secondo l'attore si sarebbe così determinata una indebita sopravvalutazione del titolo sul mercato che avrebbe cagionato all'attore un danno ingiusto perché egli, fidando sulla veridicità delle comunicazioni diffuse, avrebbe acquistato ciò che diversamente non avrebbe acquistato, a quei prezzi, per lo meno.

In questa prospettiva il danno non può certo essere qualificato come mediato dal patrimonio sociale ed astrattamente può dunque essere ammessa l'azione, salvo la prova del diritto vantato in concreto.

In particolare il danno è per l'acquirente del titolo astrattamente prospettabile in presenza di false dichiarazioni sociali e sussiste se le condizioni d'acquisto sono, in dipendenza di queste, variate.

Dunque si può dire che le condizioni per la configurabilità di in un siffatto danno sono:

1. che vi sia stata una falsa rappresentazione della realtà contabile sociale tale da ingenerare una sovrastima del valore delle azioni nel mercato ed in particolare negli investitori, i quali non si fondano tuttavia sulle sole dichiarazioni sociali, ma su un insieme di informazioni tra i quali principalmente i corsi di borsa, al di là degli atti ufficiali: i titoli di borsa hanno oscillazioni legate sì all'andamento sociale e alla solidità dell'azienda ma anche ad altri fattori quali la contendibilità, l'interesse di grossi investitori, le dinamiche dei gruppi di potere.

2. Che queste false dichiarazioni siano tali da influenzare il valore di mercato, nel caso di specie influenzare il prezzo dei titoli Unipol
3. che l'acquirente sia stato determinato all'acquisto per queste false dichiarazioni.

Nel caso di specie, come si vedrà, difettano in concreto le ragioni che possono far ritenere verificatosi un danno come quello descritto.

A seguito delle contestazioni della convenuta per cui parte dei primi acquisti, vale a dire quelli del 2008/2009 di cui [sopra](#), erano avvenuti prima dei fatti stessi contestati nella citazione lo stesso attore riduceva le sue contestazioni, limitandole agli acquisti successivi al 2008.

Fino al 2009 infatti gli acquisti al più potevano essere stati influenzati dai dati di bilancio pubblicati per l'esercizio 2007, sui quali nessun appunto viene mosso.

Lo stesso attore nella citazione in effetti attribuisce agli effetti del fallimento Lehman Brothers le perdite degli anni 2008/2009, e di questo fatto, pernicioso per la finanza mondiale, non si può attribuire alcuna colpa agli amministratori della convenuta.

Per vero nemmeno è ipotizzato che il bilancio al 2007 recasse dati non veri, per cui gli acquisti del 2008 non possono rientrare nelle censure dell'attore.

Per quanto riguarda il bilancio al 31.12.2008 va osservato come la società di revisione avesse rilevato nel bilancio consolidato proprio quanto lamenta l'attore, il quale difatti fa leva proprio sulla relazione del revisore.

Orbene: se l'attore davvero si è basato sui dati di bilancio per il suo acquisto, non poteva ignorare anche la relazione che avrebbe dovuto metterlo sull'allarme e dunque non può il suo acquisto dirsi fuorviato dalle dichiarazioni degli amministratori.

Vi è stata poi una dialettica tra consiglio di amministrazione e revisori, ma non mette conto qui decidere quale sia la impostazione contabile esatta: l'acquirente accorto, come il che si fondava sui dati di bilancio, non poteva far affidamento sui dati degli amministratori, perché contestati, al di là della fondatezza della contestazione. Se avesse avuto sentore che i dati di bilancio "gonfiavano" il valore avrebbe dovuto astenersi dall'acquisto, dalla sottoscrizione dell'aumento di capitale, per attendere che il titolo si "sgonfiasse" perdendo valore, come in effetti è stato, secondo la sua tesi per cui la perdita allora occultata sarebbe emersa nel bilancio successivo.

Se si osservano gli andamenti di borsa del 2009 riportati a pag. 29 della conclusionale si trae che il valore di borsa nel 2009 è passato 0.615 al 15 maggio a 0.554 al 17/6/09, in calo, nonostante le informazioni a dir dell'attore esageratamente ottimistiche, il che significa che il valore di borsa non ha risentito di tale esagerazione. E' probabile per altro che le note del revisore abbiano impedito eccessivi ottimismo negli investitori e forse anche nel .

Fino alla pubblicazione del bilancio successivo nulla muta nelle dichiarazioni sociali, ma il titolo perde stabilmente, rispetto agli iniziali 0.615 anche se si riprende leggermente, poiché nel febbraio 2010 è a 0.575.

L'acquisto successivo del _____ è del 25 maggio 2010, successivo alla pubblicazione del bilancio, che secondo _____ avrebbe fatto emergere la perdita ed in effetti c'è una perdita secca di valore del titolo, che è quotato 0.452 ed ancor più nel successivo acquisto del 9.7.2010, fatto a 0.30. Qui c'è da dire che il _____, secondo la sua prospettazione, già conosceva la perdita verificata dal bilancio, il che non gli ha impedito di acquistare ancora: l'acquisto, ammesso che si sia risolto in danno al momento della vendita, dunque è stato fatto con la piena coscienza della falsità dedotta per l'anno precedente.

Nel 2011 si verifica un calo ulteriore del valore: 0.383 il 19.5.2011 e 0.266 il 1.7.2011: entrambi gli acquisti sono successivi alle trimestrali.

L'esame complessivo dell'andamento, come emerge dai dati stessi degli acquisti dell'attore dice che anche quando i dati, del bilancio chiuso al 31.12.2008, erano, secondo la ipotesi attorea, esagerati in senso positivo, il titolo perdeva ed ha continuato a perdere quando la perdita è emersa.

D'altronde è tristemente noto il trend negativo di quegli anni.

Anche nel 2011, quando le trimestrali, fino al novembre, erano positive (comunicato 10.11.2011: *“positivi i risultati dei primi nove mesi con utili netti a livello consolidato a 72 milioni di euro rispetto alla perdita di 4 milioni di euro al 30 settembre 2010”*) il titolo perdeva valore, il che significa che non vi è stata influenza sui valori di scambio delle dichiarazioni degli organi sociali, anche ammesso e non concesso che fossero false.

Forse le dichiarazioni non sono state credute, forse altri sono i fattori che portano alla quotazione dei titoli, sta di fatto che non è apprezzabile un nesso causale fra la condotta ipotizzata dall'attore e la perdita lamentata.

Anche il disinvestimento finale in perdita, di febbraio 2012 prescinde dalla conoscenza dei dati del bilancio al 31.12.2011, che sono successivi.

In realtà le dichiarazioni del 2011 non sono mai state così ottimistiche da generare eccessive aspettative: lo stesso comunicato 10 novembre sopra citato continuava *“sotto il profilo più generale, invece valutiamo con forte preoccupazione l'evolversi della crisi sui mercati finanziari”*.

Mancando una correlazione fra la condotta illecita ipotizzata ed il danno richiesto non mette conto di verificare con la CTU proposta dall'attore se questa condotta sia effettivamente esistita o meno, anche ammesso che la CTU possa essere mezzo a ciò idoneo.

La azione di danno va dunque dichiarata infondata e l'attore va condannato al pagamento delle spese processuali in favore della società convenuta; queste vanno liquidate secondo lo scaglione superiore a

5.200,00 euro, poichè se è vero che l'attore dichiara un valore inferiore ai 5.200 euro ai fini del contributo unificato e le sue conclusioni finali sono di euro 5.000, le sue argomentazioni, anche in conclusionale, ma soprattutto quelle della citazione, porterebbero a una pretesa di valore superiore.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, rigetta le domande tutte dell'attore e lo condanna a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 4.835,00 per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario 15%.

Così deciso il 4 dicembre 2014

Il Giudice relatore Dott. Enrico Consolandi

Il Presidente Dott. Vincenzo Perozziello